



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri..... Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- prof. avv. Andrea Barengi membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 23.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Concluso il 3 aprile 2007 un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, il sovvenuto corrispondeva, tra gli altri costi, € 1.151,34 per oneri assicurativi. A seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta nel 2011) reclamava la restituzione della quota parte di premio successiva all'estinzione.

Segue, in assenza di riscontro, il ricorso del 19 giugno 2012 nel quale il cliente chiede di accertare il diritto alla restituzione della quota parte di premio assicurativo non maturato.

Costituitosi, il resistente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e rende noto di avere, in ogni caso, provveduto a trasmettere l'istanza di rimborso alla compagnia assicuratrice. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, l'ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora



disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

La richiesta di rimborso della quota parte di premio rientra tra tali ultime prestazioni. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia del rapporto oggetto della controversia. Esso infatti si compone, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte da due diverse imprese: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono, riguardo a siffatte fattispecie, una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento", ove è espressamente previsto che quando "il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dallo stesso soggetto mutuante ed il cui premio sia pagato in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:omissis.. 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente ... la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato". Non consta che la richiamata norma, conforme alla struttura del rapporto, sia stata dal resistente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

osservata. Da tanto consegue, in speculare osservanza dei pregressi conformi orientamenti di questo Collegio (cfr. sul punto altresì le decisioni n. 1055 e 1452/ 2010; 359/2011, nonché 2473 e 74/2011; 2520/2012), il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto in esito alla estinzione anticipata del finanziamento, calcolato (sulla scorta delle evidenze versate in atti e facendo applicazione del metodo proporzionale) in complessivi 690,80 euro.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 690,80.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI